

**COMUNE DI LAURO**

(PROVINCIA DI AVELLINO)
Piazza Municipio
Tel. 081 8240265 - Fax 081 8240296

C.A.P. 83023

Prot. Gen.: 4545 del 30/07/2012

ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA
PIAZZA D'ARMI, 1
83100 AVELLINO
FAX 0825 37107

Oggetto: Trasmissione avviso e regolamento per l'affidamento di incarichi legali.-

Al fine di procedere alla necessaria fase di diffusione, si trasmettono, in allegato alla presente, il regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 23/07/2012, e l'avviso pubblicato in data odierna, approvato con determina del responsabile del servizio in data 27/07/2012 Reg. Gen. n. 190, Reg. Serv. n. 31.-

Dalla Residenza Municipale, il 30 Luglio 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Ludiana Iannacchino)





COMUNE DI LAURO

(PROVINCIA DI AVELLINO)

C.A.P. 83023

Piazza Municipio, n. 1
Tel. 081.8240265 - Fax 081.8240296

AREA AMMINISTRATIVA
I SETTORE

SERVIZIO CONTENZIOSO/AFFARI LEGALI

Prot. n. 4544 del 30/07/2012

AVVISO

PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DI APPOSITO ALBO COMUNALE APERTO AI PROFESSIONISTI, SINGOLI O ASSOCIATI, ESERCENTI L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA E DI PATROCINIO DINANZI A TUTTE LE MAGISTRATURE, ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della delibera del Commissario Straordinario n. 21 del 23/07/2012 e della determina di questo servizio in data 27/07/2012 Reg. Gen. n.190, Reg. Serv. n. 31, rende noto che l'iscrizione, nell'apposito elenco per l'istituzione dell'Albo di cui sopra, ha luogo su domanda, contenente i dati anagrafici, i recapiti e la PEC del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato; alla domanda dovrà essere unita la seguente documentazione:

1. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, di iscrizione all'Albo professionale, nella quale si dà atto che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la P.A..
2. Curriculum di studio degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e pubblicazioni.

La domanda deve, inoltre, contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del regolamento per l'affidamento degli incarichi legali dell'Ente e l'indicazione delle specializzazioni o della Sezioni (massimo due) in cui si desidera essere iscritti e deve essere acquisita agli atti dell'Ente entro e non oltre il trentesimo giorno a far data dall'inizio della pubblicazione.

Il Compenso professionale, per un contenimento delle spese a carico dell'Ente, una attenta programmazione economico-finanziaria ed in mancanza di un tariffario forense, abolito dalla vigente normativa in materia, è preventivamente determinato come da seguente prospetto ed è accettato dal professionista con la sottoscrizione del contratto di patrocinio:

- a. Per le vertenze innanzi al Giudice di Pace € 400,00 oltre IVA e CPA;
- b. Per le vertenze innanzi al Tribunale:
 - Per cause fino ad € 10.000,00 € 1.000,00 oltre IVA e CPA;
 - Per cause da € 10.000,01 fino ad € 25.900,00 € 1.200,00 oltre IVA e CPA;
 - Per cause da € 25.900,01 fino a valore indeterminato € 1.800,00 oltre IVA e CPA;
- c. Per le vertenze innanzi al TAR ed al Presidente della Repubblica € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
- d. Per le vertenze innanzi alla Corte di Appello € 2.500,00 oltre IVA e CPA;
- e. Per le vertenze innanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione € 3.000,00 oltre IVA e CPA.


Nell'ipotesi in cui si debba procedere ai diversi gradi di giudizio, in considerazione del principio di continuità, il compenso professionale complessivo sarà determinato dalla media dei compensi stabiliti per singolo grado di giudizio.

Il presente avviso sarà pubblicato per 30 gg. consecutivi, all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dell'Ente ed inviato agli ordini professionali.

Dalla Residenza Municipale, il 27 Luglio 2012



Responsabile del Servizio
(Geom. Capo Paolo Pesapane)



COMUNE DI LAURO
(PROVINCIA DI AVELLINO)

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi a legali, ogni qualvolta il Comune deve ricorrervi per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi innanzi alla Autorità Giudiziaria.

A tal riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità.

ART. 2 ALBO COMUNALE DEI LEGALI

Per l'affidamento degli incarichi professionali legali è istituito un apposito Albo comunale aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, iscritti nell'Albo Professionale degli Avvocati.

Per la formazione dell'elenco viene predisposto apposito avviso, al quale si dà diffusione attraverso la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dell'Ente, invio agli ordini professionali.

L'iscrizione ha luogo su domanda, contenente i dati anagrafici, i recapiti e la PEC, del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato; alla domanda dovrà essere unita la seguente documentazione:

1. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, di iscrizione all'Albo professionale, nella quale si dà atto che non sussistono cause ostative a norma di legge a contrattare con la P.A..
2. Curriculum di studio degli incarichi assolti o delle attività svolte, con l'indicazione delle specializzazioni e pubblicazioni.

La domanda deve, inoltre, contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento e l'indicazione delle specializzazioni o della Sezioni (massimo due) in cui si desidera essere iscritti di cui al successivo *art. 4*.

L'iscrizione nell'albo comunale ovvero il diniego è disposta dal Responsabile del Servizio Avvocatura.

ART. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE E CANCELLAZIONE

Possono essere iscritti all'albo comunale gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale. Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge.

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a. Inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b. Abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c. Qualora si costituiscano in giudizio contro l'Ente;
- d. Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- e. Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- f. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- g. Siano, comunque, responsabili di gravi inadempimenti.

ART. 4 TENUTA DELL'ALBO

L'Albo dei consulenti legali è costituito da un apposito registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 3 sezioni:

- Contenzioso amministrativo;
- Contenzioso civile;
- Contenzioso tributario.

Il Servizio Affari Legali e Contenzioso provvederà alla tenuta del registro ed al suo aggiornamento con cadenza annuale.

ART. 5 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI

La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale che, valutata accuratamente la fondatezza dei motivi, contestualmente all'atto di costituzione in giudizio, dà incarico al Responsabile del Servizio Avvocatura di conferire l'incarico legale.

Nell'affidamento degli incarichi, il Responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, deve attenersi ai seguenti criteri:

- Foro di competenza della causa affidata;
- Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi conferiti, aventi lo stesso oggetto (giudizi riunibili, ripetitivi o similari, in cui la sostanziale identità dell'oggetto richieda una rappresentanza unica a vantaggio del Comune, ovvero attribuzione al medesimo professionista degli incarichi relativi ai diversi gradi della medesima vertenza, al fine di assicurare la dovuta continuità nella rappresentanza del Comune);
- Principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco, seguendo l'ordine alfabetico;
- Incostistenza di rapporti di lavoro del legale da incaricare, incompatibili con l'incarico da conferire.

Al momento dell'accettazione, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza del conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto stabilito dall'art. 37 del Codice deontologico forense. In particolare dovrà dichiarare di non avere incarichi legali pendenti contro l'Amministrazione Comunale, che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato e dovrà impegnarsi a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati, contro l'Ente per la durata del rapporto instaurato. Inoltre, dovrà dichiarare di non avere contenzioso con l'Ente, pena la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Albo comunale.

Non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto. In tali casi, previa segnalazione, il Responsabile dovrà essere appositamente autorizzato dalla Giunta Comunale e l'atto dovrà essere adeguatamente motivato.

ART. 6 CONTRATTO DI PATROCINIO

I legali incaricati dovranno sottoscrivere apposito disciplinare con il Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso; il contratto, che deve tra l'altro, prevedere:

- l'indicazione del valore della causa, che dovrà essere sempre determinato; nel caso in cui sia indeterminato il valore dovrà essere quantificato in via presuntiva con il Responsabile del servizio Affari Legali e Contenzioso;
- la determinazione del compenso ai sensi del successivo art. 9;
- L'obbligo per il legale incaricato;

- a. ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando la relativa documentazione;
- b. predisporre eventuale atto di transazione se consigliato dallo stesso legale incaricato perché ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso.

ART. 7- REGISTRO DEGLI INCARICHI

Oltre all'albo di cui al precedente art. 2, presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso del Comune, è istituito anche un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari, nonché i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenza.

ART. 8 COMPENSI ECONOMICI

Il Compenso professionale, per un contenimento delle spese a carico dell'Ente, una attenta programmazione economico-finanziaria ed in mancanza di un tariffario forense, abolito dalla vigente normativa in materia, è preventivamente determinato come da seguente prospetto ed è accettato dal professionista con la sottoscrizione del contratto di patrocinio:

- a. Per le vertenze innanzi al Giudice di Pace € 400,00 oltre IVA e CPA;
- b. Per le vertenze innanzi al Tribunale:
 - Per cause fino ad € 10.000,00 € 1.000,00 oltre IVA e CPA;
 - Per cause da € 10.000,01 fino ad € 25.900,00 € 1.200,00 oltre IVA e CPA;
 - Per cause da € 25.900,01 fino a valore indeterminato € 1.800,00 oltre IVA e CPA;
- c. Per le vertenze innanzi al TAR ed al Presidente della Repubblica € 2.000,00 oltre IVA e CPA;
- d. Per le vertenze innanzi alla Corte di Appello € 2.500,00 oltre IVA e CPA;
- e. Per le vertenze innanzi al Consiglio di Stato ed alla Corte di Cassazione € 3.000,00 oltre IVA e CPA.

Nell'ipotesi in cui si debba procedere ai diversi gradi di giudizio, in considerazione del principio di continuità di cui al precedente art. 5, il compenso professionale complessivo sarà determinato dalla media dei compensi stabiliti per singolo grado di giudizio.

ART. 9 DEROGHE

L'Amministrazione si riserva di derogare motivatamente ai criteri fissati dal presente regolamento, nei casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza economica rendano necessarie o manifestazione opportune la scelta di professionisti di chiara fama e/o di specifica competenza, anche se non iscritti nell'albo comunale. In tal caso nella delibera di costituzione in giudizio sono impartite apposite direttive al Responsabile del Servizio Affari Legali e Contenzioso sul conferimento dell'incarico. L'atto di incarico dovrà essere adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni della deroga.

ART. 10 NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

L'allegato schema di contratto di patrocinio è parte integrante e sostanziale del presente regolamento e dovrà sempre essere stipulato con il professionista incaricato.

